



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**

**Relazione al decreto delegato**

**"Interventi di semplificazione delle norme in materia di procedimento e di contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

il presente decreto delegato scaturisce dall'esigenza di rivedere e semplificare le norme in materia di contratti pubblici per la fornitura o somministrazione di beni o servizi per la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, tenendo conto dei risultati e delle criticità emerse nell'applicazione del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26.

L'azione concertata della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Direzione Generale della Funzione Pubblica, degli organi preposti al controllo di legittimità delle spesa e delle Stazioni Appaltanti ha portato alla formazione di un testo condiviso che ha recepito gli spunti e le osservazioni pervenute dagli addetti ai lavori per migliorare l'operatività delle procedure in materia.

Gli interventi effettuati si inseriscono nell'ambito della delega prevista dall'articolo 46, comma 1 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 e traducono in norma la volontà del legislatore di rivedere la disciplina esistente con particolare riferimento:

- a) alla riduzione e semplificazione dei requisiti previsti per l'iscrizione nel Registro dei Fornitori e per la qualificazione alla singola gara d'appalto, anche con riferimento ai titolari effettivi;
- b) alla semplificazione delle procedure di verifica sulla permanenza dei suddetti requisiti;
- c) all'ampliamento delle fattispecie per le quali risulti ammessa la produzione di dichiarazioni sostitutive, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159;
- d) alla revisione ed implementazione delle procedure speciali di individuazione del contraente;
- e) alla semplificazione delle disposizioni relative alla fase di esecuzione del contratto.

Gli ulteriori profili previsti nell'ambito della delega, relativi alla revisione delle imposte di registro e di bollo applicate ai contratti pubblici di appalto ed alla modifica delle procedure di pagamento di forniture di beni e servizi, saranno trattati separatamente all'interno di un ulteriore provvedimento normativo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino  
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425  
F +378 (0549) 885080



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**

Nello specifico, le principali modifiche apportate al Decreto Delegato n.26/2015 vertono sulle tematiche di seguito elencate.

Ambito di applicazione

Sono state ridefinite le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione della normativa, includendovi tipologie negoziali in relazione alle quali erano state riscontrate criticità interpretative circa l'applicabilità delle norme in materia di contratti di fornitura o somministrazione di cui alla Legge 27 marzo 2002 n.49 ed al Decreto Delegato n.26/2015.

Si evidenzia come l'intervento normativo in esame preveda che la scelta del contraente nell'ambito dei procedimenti esclusi dalla normativa sugli appalti – con particolare riferimento ai procedimenti di esternalizzazione, agli accordi di partenariato pubblico privato ed agli accordi in cui lo Stato sia sponsor di iniziative promosse ed organizzate da soggetti privati – sia, comunque, da effettuarsi nel rispetto dei medesimi principi che presidiano la materia degli appalti pubblici, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il rispetto di tali principi si traduce nell'esigenza di individuare il concessionario ed il partner privato tramite procedimenti ad evidenza pubblica o negoziali con uno o più soggetti, giustificando il sistema di scelta del contraente utilizzato dall'Amministrazione concedente, sulla base di criteri predefiniti negli atti a corredo del progetto.

A tal fine, è stato previsto che l'On.le Congresso di Stato definisca con un atto di indirizzo generale le modalità di scelta del contraente nell'ambito dei suindicati procedimenti.

Procedimenti autorizzativi di spesa legati all'approvazione del piano di approvvigionamento

La competenza ad autorizzare le spese per gli acquisti di beni e servizi è estesa a tutte le Stazioni Appaltanti che siano a ciò delegate dall'On.le Congresso di Stato tramite le delibere di approvazione dei piani di approvvigionamento.

La suindicata competenza è attribuita in relazione alle spese rientranti in tali piani senza alcun limite di importo, con riferimento sia ai capitoli di parte corrente sia in conto capitale.

L'intervento normativo coniuga l'esigenza di speditezza della procedura – resa, senza dubbio, più snella, in virtù dell'attribuzione della competenza ad aggiudicare le commesse ed ad autorizzare le relative spese ad un unico soggetto - e l'obiettivo di responsabilizzazione dei dirigenti.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**

Tale obiettivo costituisce, peraltro, uno dei punti salienti dell'emanando intervento normativo di riforma dell'ordinamento contabile.

Si rileva, altresì, come la competenza ad autorizzare autonomamente le spese relative ad acquisti previsti nei piani di approvvigionamento fosse, sino ad oggi, prevista esclusivamente in favore della Centrale Unica per gli Acquisti e, in via estensiva, delle Stazioni Appaltanti deputate alla gestione di appalti a valenza trasversale.

Semplificazione dei requisiti previsti per la partecipazione a gare d'appalto e delle procedure di verifica di permanenza dei suddetti requisiti

Sono stati rimodulati i requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione al Registro dei Fornitori e per la qualificazione delle imprese in sede di gara, ancorandoli al concetto di soggetto idoneo previsto, per le persone giuridiche, dalla legge sulle società e ripreso, per le persone fisiche, dalla legge che disciplina le licenze.

Ciò al fine di rendere omogenei i requisiti necessari per "fare impresa" con quelli necessari ad accedere alle commesse pubbliche.

Gli ulteriori requisiti relativi all'adempimento degli obblighi tributari, previdenziali ed assicurativi nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e del Fondo Servizi Sociali nonché degli obblighi in materia di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit sono rimasti invariati.

Strettamente connesse a tale tematica sono le modalità di esecuzione delle verifiche sulla permanenza dei requisiti in capo alle imprese aggiudicatarie, in relazione alle quali sono state elaborate modifiche volte a contemperare le esigenze di controllo con quelle di un'efficace ed economica azione delle Stazioni Appaltanti.

Il perseguimento dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'agire amministrativo ha suggerito, infatti, di ricalibrare gli oneri di verifica e di controllo in ragione di fattori che incidono sulle peculiari e differenziate condizioni delle prestazioni oggetto delle commesse pubbliche quali l'ammontare dell'appalto e le caratteristiche imprenditoriali dei possibili offerenti.

Ampliamento delle fattispecie per le quali risulti ammessa la produzione di dichiarazioni sostitutive

Allo scopo di semplificare gli adempimenti previsti per l'iscrizione nel Registro dei Fornitori, è stata estesa agli amministratori di società di diritto sammarinese, non residenti in territorio, la possibilità di produrre dichiarazioni sostitutive di certificazione anche per conto dei soci non residenti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge n. 159/2011.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino  
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425  
F +378 (0549) 885080



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**

Tale disposizione, introdotta dall'articolo 44 della Legge n.189/2015, è stata inserita nell'articolo del decreto delegato in esame ai fini di una maggiore coerenza sistematica della materia.

Semplificazione della procedura per il conferimento di commesse derivanti da trattative private con un unico operatore economico

In ragione della particolare natura di questo sistema di scelta, si è ritenuto opportuno rimettere alla discrezionalità dell'Amministrazione la valutazione circa la concreta impostazione formale del singolo procedimento con riferimento agli atti iniziali di gara ed al verbale di esame e di valutazione dell'offerta, in ragione delle caratteristiche specifiche di ciascuna commessa da assegnarsi.

In particolare, qualora la Stazione Appaltante decida di non procedere alla redazione del verbale, le fasi di negoziazione e la valutazione relativa alla congruità del prezzo saranno riportate nell'ambito della delibera di aggiudicazione.

Ciò a superamento della precedente formulazione della normativa che prevedeva la possibilità di non redigere il verbale di gara esclusivamente per commesse di valore non superiore ad € 500,00, con un prolungamento, spesso ingiustificato, dei tempi di gara relativamente a procedimenti la cui articolazione risulta, ovviamente, semplificata, stante l'unicità del contraente con il quale l'Amministrazione negozia.

Revisione ed implementazione delle procedure speciali di individuazione del contraente

Lo scopo degli interventi apportati al Capo III è quello di definire procedure più snelle per l'acquisizione di beni e servizi fungibili ricorrenti durante l'anno, volte a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione in relazione ad eventuali successivi acquisti di medesimi beni e servizi che richiedano tempi celeri di evasione.

Sono state disciplinate due distinte tipologie di procedure.

La prima si caratterizza per la stipula di un accordo commerciale sottoscritto dalle imprese che hanno manifestato la propria accettazione al listino prezzi definito dalla Stazione Appaltante. L'utilizzo di tale procedura, che non costituisce procedimento di gara, è previsto nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga più vantaggioso definire unilateralmente i prezzi di acquisto di beni e servizi ricercando l'adesione delle imprese interessate all'applicazione di tali prezziari. La scelta del contraente, fra quelli che hanno aderito all'accordo, cui rivolgersi per ogni singolo acquisto dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



## SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI

La seconda procedura, invece, pur caratterizzandosi, in egual modo, per la stipula di un accordo commerciale teso a definire un listino prezzi, prevede che l'accordo sia sottoscritto con una o più imprese individuate tramite uno dei sistemi di gara esistenti.

### Introduzione del subappalto

In maniera simile a quanto previsto nell'ordinamento italiano è prevista la possibilità per le imprese aggiudicatrici di subappaltare le prestazioni oggetto d'appalto, sino ad una quota parte della fornitura o somministrazione non superiore al 30% dell'importo del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'istituto del subappalto, peraltro già contemplato nell'ambito della normativa sammarinese per gli appalti di opere e di lavori, è introdotto per consentire all'appaltatore di avvalersi di altra impresa per realizzare una limitata parte della prestazione oggetto della commessa. L'impresa subappaltatrice dovrà, in ogni caso, possedere i medesime requisiti di onorabilità previsti per l'impresa appaltatrice.

Allo scopo di evitare abusi nell'utilizzo di tale strumento, l'impresa aggiudicataria che se ne avvalga è tenuta a praticare nei confronti del subappaltatore un prezzo complessivo che preveda un ribasso non superiore al venti per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione.

### Semplificazione delle disposizioni relative alle fasi di esecuzione del contratto e di attestazione finale di esecuzione

Si è inteso snellire gli adempimenti relativi alla fase di esecuzione della prestazione eliminando le prescrizioni ritenute di scarsa utilità rispetto alla finalità di controllo e verifica della conformità di quanto eseguito a quanto commissionato ed evitando inutili formalismi.

In quest'ottica sono state ritenute superflue le comunicazioni ed attestazioni collegate all'ultimazione dell'esecuzione della prestazione e, pertanto, è stato abrogato l'articolo che le prevedeva.

Sono stati snelliti anche gli adempimenti connessi all'attestazione della regolare esecuzione della prestazione allo scopo di giungere ad una procedura semplificata, comunque rispettosa del principio del contraddittorio tra le parti.

In conclusione, dall'analisi dei principali interventi normativi descritti emerge con chiarezza come con il presente decreto delegato si sia inteso aumentare la speditezza, l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti di appalto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento delle imprese, di

### REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**

economicità, trasparenza e pubblicità delle procedure, in linea con i principi generali della normativa comunitaria in materia.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Guerrino Zanotti*

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino  
segreteria.interni@gov.sm - [www.interni.segreteria.sm](http://www.interni.segreteria.sm)

T +378 (0549) 882425  
F +378 (0549) 885080